



ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI DELLA SICILIA

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2023 T.A.R. SICILIA – PALERMO

**SIGNOR PRESIDENTE, SIG. PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO, SIGNORI GIUDICI,
ILLUSTRI AUTORITÀ, COLLEGHE E COLLEGHI.**

Porto il saluto dell'Associazione degli avvocati amministrativisti per la Sicilia.

È dunque a nome degli avvocati che operano in questo Foro che desidero, anzitutto, dare atto del positivo rapporto esistente tra avvocatura e magistratura presso il T.A.R. Palermo, caratterizzato da cortesia istituzionale, rispetto reciproco e collaborazione.

Non posso che rivolgere un sincero ringraziamento per questo al Presidente Salvatore Veneziano, chiamato a svolgere il suo ruolo in una situazione complessa e in continua trasformazione, senza aver mai fatto mancare la sua convinta adesione alle iniziative dell'Associazione, autorizzando l'uso dell'aula delle udienze per giornate di studi e convegni, collaborando e partecipando agli eventi sin qui organizzati.

La giustizia amministrativa ha dato ampia prova di grande flessibilità nell'affrontare tutte le sfide che si sono

presentate nel tempo, come al momento dell'introduzione del processo telematico e all'ottima risposta garantita durante la pandemia, anche per la fondamentale cooperazione tra le diverse anime del processo.

Essa rappresenta efficace ed efficiente baluardo chiamato ad una delicata funzione di controllo della legittimità dell'operato dell'amministrazione a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini.

I tempi del processo amministrativo, come del resto acclarato dalle notazioni statistiche anche oggi rassegnate dal Presidente del nostro T.A.R., restituiscono uno spaccato che meglio di ogni altra considerazione rende evidente la significativa ed efficiente risposta data dalla macchina amministrativa per eliminare l'arretrato e contenere con una tempistica sempre più adeguata la risposta di giustizia al contenzioso pendente.

La necessità di operare spesso su questioni del tutto nuove e di intervenire su fronti aperti dalle criticità contingenti, quali da ultimo la crisi pandemica e la successiva connessa necessità di addivenire all'attuazione del PNRR, rende ancor più ineludibile il convinto apporto dell'Avvocatura.

In questo senso, non deve dimenticarsi la apprezzata pratica dei protocolli condivisi per assicurare l'amministrazione della giustizia durante la pandemia, nonché i tavoli di confronto che erano stati attivati prima di tale periodo e che si auspica possano essere ripresi quale virtuosa prassi informale.

La effettività del contraddittorio e la corretta possibilità di esplicazione del mandato difensivo debbono permanere quali coordinate fondamentali da non sacrificare all'altare della tecnologia e di una esasperata celerità.

La dialettica e il confronto con l'Avvocatura ha contribuito a scongiurare criticità normative legate ad interventi legislativi non sempre appropriati alle finalità perseguite, come

l'ultimo preannunciato intento di accentrare alla competenza del T.A.R. Lazio le controversie in materia di PNRR (la relativa norma è stata cancellata in extremis rispetto alla bozza pubblicata a fine gennaio), con una normazione emergenziale inidonea a garantire il doveroso bilanciamento tra celerità ed effettività della giustizia, anche per la presenza di strumenti incidenti sulle tempistiche del contenzioso ridotte a tal punto da compromettere l'approfondimento delle questioni.

Col rischio di travolgere il diritto di difesa dei cittadini, in barba alle garanzie costituzionali di effettività ed efficacia della tutela giurisdizionale contro gli atti illegittimi della pubblica amministrazione (art. 113) e agli stessi obiettivi di tutela del PNRR, come condizione dell'erogazione dei finanziamenti.

La concentrazione innanzi al T.A.R. centrale priverebbe di contenuto sia la garanzia costituzionale di territorialità del giudice amministrativo (art. 125), sia più in generale, il processo di valorizzazione delle autonomie territoriali in corso da qualche decennio.

Appare invece più efficace per assicurare una giustizia amministrativa efficace ed effettiva, nel solco tracciato dalla Costituzione, l'incremento delle risorse umane per gli uffici di supporto e l'aumento dell'organico della magistratura, con specifica cura al reclutamento e alla formazione, come avvenuto con la costituzione presso codesto T.A.R. di due nuove sezioni, quale deciso rafforzamento alla azione di implementazione e miglioramento della gestione del contenzioso pendente.

Anche nella formazione, la sinergia e il confronto con la componente dell'Avvocatura e delle stesse amministrazioni risulta senz'altro fondamentale, soprattutto per la acquisizione di consapevolezza delle criticità ma anche delle opportunità che il diuturno svilupparsi di tematiche nuove impone a tutti gli operatori.

Ed in questo senso rimane centrale l'imprescindibile funzione nomofilattica della giurisprudenza

amministrativa in risposta alle questioni sollevate dal foro con la duttilità necessaria propria di una magistratura da sempre in prima linea nel dover governare i rapidi mutamenti normativi legati al sempre più vorticoso cambiamento delle necessità sociali, tecnologiche ed economiche.

Sul punto occorre però una riflessione più stringente sia in relazione alle c.d. udienze di smaltimento, **mai termine così inopportuno**, non sempre idonee a garantire l'uniformità di pronunciamenti rispetto alle peculiarità del territorio sia rispetto alla applicazione del combinato disposto degli artt. 51 e 52 del Codice in materia di trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003).

Il pur comprensibile intento di addivenire all'oscuramento dei dati identificativi e delle parti si è tradotto in un alluvionale utilizzo di "omissis", addirittura esteso alle citazioni giurisprudenziali, così per esempio nella decisione del CdS Sez. III n. 4061/2021 (ove sono oscurate le date e il numero delle sentenze ivi citate adottate in materia dalla medesima Sezione e gli estremi delle sentenze della Corte Costituzionale; oscuramento che non sembra finalizzato a marcare la differenza tra il nostro ed un ordinamento basato sul *common law*) ovvero nella decisione del CdS Sez. IV n. 5560/2021 ove l'argomentazione di diritto risulta oscurata e omissata in guisa tale da renderla incomprensibile: *"Il menzionato divieto, come noto, consente due eccezioni, ricalcate sulla previgente formulazione dell'articolo 345 c.p.c. ...consentendosi la produzione di "-OMISSIS-" e di "-OMISSIS-" solo e soltanto qualora: a) "-OMISSIS-"; oppure b) "-OMISSIS-" (sull'alternatività dei due presupposti Cons. Stato, sez. VI, n. 2738 del 2011).... Il secondo caso di deroga (quello in cui il Collegio ritenga "-OMISSIS-" la prova ai fini della decisione) presenta maggiori difficoltà ermeneutiche, riconnesse alla stessa ambiguità della locuzione legislativa utilizzata, non potendosi non convenire con quell'autorevole dottrina la quale ha sottolineato l'impossibilità di definire in positivo il termine "-OMISSIS-", poiché – essendo tale concetto il qualificativo di una relazione tra due termini – a nessuno è dato conoscere a priori l'elemento finale rispetto al quale la prova*

potrebbe qualificarsi -OMISSIS-.”

In proposito, sono state formulate diverse sollecitazioni alla Segreteria Generale del Consiglio di Stato, quale quella operata dal Presidente Onorario dell'Associazione degli Avvocati Amministrativisti della Sicilia, Prof. Avv. Salvatore Raimondi, alle quali certamente sarà prestata ogni attenzione e concreta risposta per ristabilire un corretto equilibrio tra le varie esigenze.

Non occorre certo ulteriormente rappresentare quante e quali possano essere le concrete sinergie del dialogico rapporto tra magistratura e avvocatura che trova il proprio campo di elezione in udienza, ma anche nella gestione operativa deve trovare nuovi spazi e modalità.

In tale ottica, l'Associazione suggerisce di valutare singoli accorgimenti, quale ad esempio l'inserimento nel PAT di un dispositivo che non consenta il deposito tardivo di memorie e documenti, determinandone in ogni caso il totale oscuramento per il giudicante, nonché di un *alert* in analogia a quanto avviene nel PCT, ogni qualvolta venga effettuato un deposito all'interno del fascicolo informatico onde consentirne l'immediata conoscenza anche alle altre parti.

Inoltre, appare opportuno affrontare la questione della esistenza di divergenze interpretative tra le Sezioni e anche all'interno delle Sezioni alla quale si potrebbe ovviare con spazi di confronto sulle diverse materie, per individuare e segnalare le questioni che necessitino di un intervento nomofilattico.

Avviandomi alla conclusione, vorrei passare a note più positive.

Intanto, auspico il rafforzamento della sopra evidenziata prassi di confronto fra gli avvocati amministrativisti ed i magistrati del T.A.R., a conferma di quella leale interazione e stima reciproca che da anni connota il nostro territorio giudiziario,

espressione di una responsabilità anche deontologica per una comune cultura della giurisdizione.

Confido che l'operatività dell'"Ufficio del processo" possa fornire un utile ausilio nello svolgimento delle funzioni amministrative, **ripeto "amministrative"**, del T.A.R..

Auspico che questo rapporto di dialogo con il T.A.R. possa consolidarsi anche in relazione alla scelta della nuova sede, soprattutto prevedendo maggiori spazi per gli avvocati in attesa della chiamata delle udienze.

Infine, a nome dell'Associazione, rivolgo un doveroso ringraziamento a tutti i funzionari del T.A.R., al Segretario generale, ai Segretari di Sezione, al personale amministrativo tutto, perché, nonostante il PAT, il rapporto di collaborazione rimanga vivo, anzi si rafforzi.

Porto, in conclusione, a nome del Direttivo e di tutta l'Avvocatura, il commosso ricordo del Presidente Nicola Maisano, magistrato corretto, preparato, dalle qualità straordinarie.

Consentitemi pure di ricordare la nostra decana Avv. Caterina Giunta, la prima donna avvocato amministrativista del Foro palermitano.

Signor Presidente, formulo dunque a Lei e a tutto il T.A.R. Sicilia, il più sincero augurio di buon lavoro, a nome di tutti gli iscritti all'Associazione e mio personale.

Il Presidente

- Avv. Giovanni Immordino -

